

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

DELIBERAZIONE N. 111 del 13 FEB 2019

Oggetto: Presa d'atto della Convenzione per la concessione in comodato gratuito dell'area parcheggio Presidio ex Ferrarotto.

<p>Settore Facility Management</p> <p>Proposta n. <u>01</u> del <u>13/02/2019</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente Amministrativo</p> <p>_____</p> <p>Il Capo Settore Ing. Giuseppe La Monaca</p>	<p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</p> <p>Dott. Fabrizio De Nicola</p> <p>Nominato con Decreto dell'Assessore della Salute N° 2490 del 18 dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009 e art. 2 D.lgs. n. 171/2016</p> <p>Con l'intervento, per il prescritto parere (art. 3, D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.) del</p>
<p>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Budget anno _____</p> <p>Aut. di Spesa _____</p> <p>Conto Economico: _____</p> <p>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p>	<p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che l'Arnas Garibaldi ha la necessità di reperire delle aree di parcheggio da destinare al personale dipendente ed all'utenza in considerazione del fatto che il 23/10/2018 è stato avviato il cantiere per la costruzione del nuovo pronto soccorso dell'Ospedale Garibaldi Centro;

Considerato che la zona d'ingresso del Presidio PO Garibaldi centro da via Fabio Filzi, per la presenza del cantiere, verrà interdetta necessariamente al passaggio ed al transito dei veicoli;

Considerato che la chiusura dell'intera area con ingresso da via Fabio Filzi priverà l'Azienda di numerose aree di parcheggio sia per l'utenza che per i dipendenti;

Preso atto che la chiusura dell'area adiacente l'ingresso da via Fabio Filzi rappresenta un gravoso problema alla viabilità all'interno del Presidio ospedaliero con possibili gravi ripercussioni altresì sulla circolazione veicolare nell'area esterna al medesimo Presidio;

Considerato che a seguito delle interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di trovare soluzioni volte a ridurre gli inevitabili disagi connessi alla chiusura in parola, questa Azienda ha valutato e concordato all'uopo l'avvio di alcune iniziative;

Che, pertanto, tra le iniziative in parola questa ARNAS ha previsto, a seguito della chiusura dell'ingresso di via Fabio Filzi e contestuale autorizzazione all'accesso esclusivamente dalla via Dolo, la sosta, limitatamente agli stalli auto disponibili e contrassegnati, all'utenza e ai dipendenti purché appartenenti alle seguenti categorie:

- pazienti talassemici (n.10 stalli)
- portatori di handicap (dipendenti ed utenti) (n.20 stalli)
- medico reperibile od in consulenza (n.5 stalli)
- donatori di sangue (n.2 stalli)
- utenti accompagnati e non deambulanti (n.20 stalli)

Che, altresì, al fine di reperire le aree di parcheggio da destinare al personale dipendente e agli utenti non rientranti nelle categorie su indicate questa Arnas ha valutato la disponibilità, offerta dall'AOU Policlinico V.E., di utilizzare l'area di parcheggio, sito all'interno dei locali dell'ex P.O. "Ferrarotto", oggi totalmente dismesso, con la formula del comodato gratuito;

Richiamata in particolare la nota dell'AOU Policlinico Vittorio Emanuele – Servizio Patrimonio – del 22/01/2019 n. 0003222 di disponibilità a concedere l'utilizzo dell'area parcheggio di cui al dismesso ex PO Ferrarotto per la sosta delle autovetture dei dipendenti dell'ARNAS Garibaldi possedendo una capienza potenziale di circa 70 stalli;

Visto la Convenzione tra Arnas Garibaldi e AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per la concessione in comodato gratuito dell'area parcheggio di via Citelli a pertinenza dell'edificio denominato ex Ferrarotto limitatamente alle aree individuate con planimetria allegata alla stessa;

Ritenuto di prevedere una durata della Convenzione di mesi diciotto decorrenti dalla sottoscrizione della stessa salvo proroga di ulteriori mesi diciotto e fatta salva disdetta di una delle parti da trasmettere almeno sei mesi prima della scadenza;

Preso atto che la Convenzione non comporta il pagamento di alcun canone in quanto l'area di parcheggio in questione viene concessa in comodato gratuito;

Preso atto che la Convenzione in questione comporta, tuttavia, l'assunzione dei costi a carico di questa ARNAS connessi alla manutenzione ordinaria, quelli da sostenere per il godimento e la conservazione dell'area nonché quelli da sostenere per la gestione del parcheggio oltre quelli connessi al contratto (spese di registrazione, marche da bollo);

Che si ritiene dover prevedere a carico del dipendente che intendesse accedere al parcheggio ex Ferrarotto, fino ad esaurimento dei posti, il pagamento di una somma di € 5,00 mensile a titolo di contributo spese da corrispondere mediante ritenuta da operare mensilmente sulla busta paga previa autorizzazione e richiesta espressa dello stesso;

Ritenuto dover nominare Responsabile del procedimento e DEC della presente procedura l'Ing. La Monaca Giuseppe, Direttore del Settore Facility Management;

Su proposta del Direttore del Settore Facility Management che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza formale e sostanziale ;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,

di prendere atto della Convenzione, che si allega per costituire parte integrante , stipulata in data 13/02/2019 tra questa Arnas Garibaldi e AOU Policlinico Vittorio Emanuele per la concessione in comodato gratuito dell'area parcheggio di via Citelli a pertinenza dell'edificio denominato ex Ferrarotto, di proprietà dell'AOU Policlinico V.E., limitatamente alle aree individuate con planimetria allegata alla stessa;

Prendere atto in particolare che la durata della Convenzione è di mesi diciotto decorrenti dalla sottoscrizione della stessa salvo proroga di ulteriori mesi diciotto e fatta salva disdetta di una delle parti da trasmettere almeno sei mesi prima della scadenza;

Prendere atto che la Convenzione non comporta il pagamento di alcun canone in quanto l'area in parola è concessa in comodato gratuito bensì l'assunzione dei costi a carico di questa ARNAS connessi alla manutenzione ordinaria, quelli da sostenere per il godimento e la conservazione dell'area, alla gestione del parcheggio oltre quelli connessi al contratto (spese di registrazione, marche da bollo);


Disporre a carico del dipendente che intendesse accedere al parcheggio ex Ferrarotto, fino ad esaurimento dei posti, il pagamento di una somma di € 5,00 mensile a titolo di contributo spese da corrispondere mediante ritenuta da operare mensilmente sulla busta paga previa autorizzazione e richiesta espressa dello stesso;

Nominare Responsabile del procedimento e DEC della presente procedura l'Ing. La Monaca Giuseppe, Direttore del Settore Facility Management;

Procedere alla registrazione della Convenzione in parola dando mandato al Settore Economico finanziario di procedere al pagamento delle relative spese.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)




IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Giannanco)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93

- e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
DELL'AREA PARCHEGGIO PRESIDIO "EX FERRAROTTO"

L' anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di Febbraio 2019 in Catania

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO V. EMANUELE, C.F. e P.I. 04721290874 , con sede legale in Catania, via Santa Sofia, n.78, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale f.f., dott. Giampiero Bonaccorsi nato a Misterbianco il 6.10.1961 , C.F.BNCGPR61R06F250V

COMODANTE

E

L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA, d'ora innanzi ARNAS Garibaldi, (CF/PI 04721270876), con sede in Catania Piazza Santa Maria di Gesù 5 (CT) , rappresentata dal Commissario straordinario Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26.04.1957, C.F.DNCFRZ57D26G273C

COMODATARIO

PREMESSO CHE

L'Arnas Garibaldi ha la necessità di reperire delle aree di parcheggio da destinare al personale dipendente ed all'utenza in considerazione del fatto che il 23/10/2018 è stato avviato il cantiere per la costruzione del nuovo pronto soccorso dell'Ospedale Garibaldi Centro.

Considerato che la zona d'ingresso da via Fabio Filzi, per la presenza del cantiere, verrà interdetta al passaggio ed al transito dei veicoli per la presenza del cantiere;

Considerato che la chiusura dell'intera area con ingresso da via Fabio Filzi priverà l'azienda di numerose aree di parcheggio sia per l'utenza che per i dipendenti;

Considerato che è interesse dell'Azienda Garibaldi continuare a garantire un minimo di posti auto e che la chiusura dell'area adiacente l'ingresso da via Fabio Filzi rappresenta un problema alla viabilità all'interno dell'intero presidio ospedaliero;

Preso atto che l' AOU policlinico Vittorio Emanuele è proprietaria del P.O. Ferrarotto sito in via Citelli, oggi dismesso;

Richiamata la nota dell'AOU Policlinico Vittorio Emanuele – Servizio Patrimonio – del 22/01/2019 n. 0003222 di disponibilità a concedere l'utilizzo dell'area parcheggio di cui al dismesso ex PO Ferrarotto per la sosta delle autovetture dei dipendenti dell'ARNAS Garibaldi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le superiori premesse sono parte integrante dell'odierno accordo/convenzione tra le parti come sopra rappresentate Si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO

1. L'AOU (comodante) come sopra rappresentata concede in uso gratuito all'ARNAS Garibaldi (comodatario) che accetta, per se ed aventi causa, la quota parte della superficie/terreno come da mappa allegata, adibita al parcheggio di circa settanta posti auto a pertinenza dell'edificio denominato ex Ferrarotto limitatamente alle aree individuate con planimetria che viene allegata sub "A" al presente atto, per formare parte integrante. L'area sopra descritta versa allo stato in condizioni di normale manutenzione.

Art. 2 – DURATA



La durata del presente contratto è stabilita in mesi diciotto decorrenti dalla sottoscrizione salvo che il proprietario debba riacquisirne la disponibilità allo scopo di alienare l'immobile oggetto di comodato, ovvero qualora intervenga normativa o disposizione della Regione finalizzata a diversa destinazione e potrà essere prorogata di ulteriori mesi diciotto fatta salva disdetta di una delle parti da trasmettere almeno sei mesi prima della scadenza. Il comodatario Arnas alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'area sopra descritta al comodante nelle condizioni come da foto allegate all'odierno atto e da entrambe le parti accettate e confermate. Eventuali contestazioni circa lo stato di manutenzione dell'area dovranno essere improrogabilmente rilevate in sede di sottoscrizione del verbale di restituzione dell'area .

ART. 3 – DESTINAZIONE - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Al momento della sottoscrizione dell'odierno accordo il comodatario dichiara di aver visitato l'area parcheggio e di averla trovata in normale stato di manutenzione nonché idoneo all'uso determinato dalle parti a parcheggio. La concessione dell'area in questione avviene con vincolo di destinazione esclusiva della stessa a parcheggio; tale condizione ha carattere risolutivo del contratto in caso di inadempienza. All'atto dell'occupazione dei locali sarà redatto un verbale di consistenza e consegna a cura del settore Tecnico competente.
2. Sono a carico dell'Arnas Garibaldi le spese di manutenzione ordinaria, quelle da sostenere per il godimento e la conservazione dell'area sopra descritta, nonché tutte quelle di manutenzione che dovesse essere necessario sostenere durante la vigenza del contratto per l' utilizzo all' area.
3. Sono altresì a carico del comodatario le spese connesse alla realizzazione degli impianti che fosse necessario attivare nonché quelle per l' attivazione dei contratti di utenza idrica ed elettrica.

4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle norme del codice civile e di tutte le disposizioni vigenti in materia di comodato e non potrà senza il consenso del comodante concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

5. Il comodatario si occuperà della custodia e vigilanza dell'area parcheggio.

6. Il comodatario potrà introdurre nell'immobile ad esso comodato, a sue cure e spese e senza diritto di rimborso da parte del comodante, le modificazioni e gli adattamenti necessari per la gestione del parcheggio, salvo chiedere di volta in volta l'autorizzazione preventiva del proprietario corredato dell'idonea documentazione tecnica, se richiesta da leggi o regolamenti.

7. I lavori e le opere eventualmente eseguite dal comodatario rimarranno acquisiti all'immobile in virtù del principio dell'accessione, ai sensi degli artt. 934 e segg. del C.C.

ART. 4 - RESPONSABILITA'

1. Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso del parcheggio in concessione e dalla gestione dello stesso viene assunta ad esclusivo carico del comodatario.

2. Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri, dei suoi dipendenti o di terzi e lo solleva, pertanto, da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni a beni (autovetture) di proprietà del comodatario o di terzi parcheggiati sull'area.

3. Il comodatario è costituito custode dell'area descritta in mappa ed è direttamente responsabile verso il comodante e/o terzi per danni derivanti da spandimento di gas benzina incendio originati dai mezzi parcheggiati. In ogni caso



la responsabilità dell' azienda comodataria resta confinata alla sola area in comodato

4. Tutte le clausole del presente atto sono state discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto e sono essenziali tra le parti e comportano la clausola risolutiva espressa.

Per quanto non espressamente previsto si applica il codice civile e le leggi vigenti in materia di comodato. A pena di nullità ogni modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambi le parti.

ART. 5 - ACCESSO AI LOCALI

1. L'accesso all'area di parcheggio è regolamentato dal servizio di vigilanza della ditta appaltatrice del comodatario.

2. Gli incaricati della AOUP, avranno – previa comunicazione e autorizzazione da parte del comodatario – il libero accesso all'area parcheggio concessa in comodato gratuito, per verificare l'uso conforme al presente contratto di comodato, nonché per compiere qualunque attività di interesse per il comodante e relativi sopralluoghi, purché questi non compromettano l'uso dell'area.

ART. 6 - RESTITUZIONE IMMOBILE

1. Alla scadenza del contratto il comodatario si impegna alla restituzione dell'area parcheggio all'AOUP proprietaria, comodante, nello stato in cui è stata consegnata, fatto salvo il deterioramento d'uso, comprese le eventuali migliorie apportate e senza richiesta di rimborso di spese sostenute o di indennizzo.

2. L'immobile oggetto del contratto dovrà essere restituito al comodante a semplice sua richiesta, ex art. 1810 c.c. con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza



3. il comodatario ha la stessa facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 6 mesi prima dalla scadenza.

ART. 7 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del Codice civile, delle Leggi e degli usi in materia.

ART. 8 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono poste e vengono assunte a carico del comodatario.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa - Parte I^a, art. 5 allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Catania .

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:

- il comodante, in Catania, via Santa Sofia, 78;
- il comodatario in Catania , piazza santa Maria di Gesù n. 5

Letto, approvato, sottoscritto

P. L' ARNAS GARIBALDI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Fabrizio De Nicola

P. L'A.O.U. "POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
IL DIRETTORE GENERALE F.F. Dott. Giampiero Bonaccorsi

La presente scrittura è in triplice copia